



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3916

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE DI CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI E UNIONCAMERE LOMBARDIA IN EXPLORA S.C.P.A. E DELLO SCHEMA DI STATUTO DI EXPLORA S.P.A. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GOVERNANCE SOCIETARIA

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 31 pagine

di cui 23 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (*"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"*), con il quale è stato previsto che Regione Lombardia, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, partecipi a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati;

VISTA la d.g.r. n. X/4095 del 2 ottobre 2015, con la quale Explora S.C.p.A. è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo, da svilupparsi secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*;

VISTO che Explora S.C.p.A. è una società pubblica gestita secondo il modello dell'*in house providing* congiunto, il cui capitale sociale è così suddiviso:

- Regione Lombardia detiene il 60% delle quote;
- Unioncamere Lombardia detiene il 20% delle quote;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi detiene il 20% delle quote;

DATO ATTO che nella d.g.r. n. XI/2342 del 30 ottobre 2019, Allegato 2 Nota di aggiornamento DEFR 2019 – *"Indirizzi a Enti dipendenti e Società partecipate"* è previsto che *"a seguito delle risultanze della due diligence svolta nel 2018 e del recente parere ANAC, che considera la Società a tutti gli effetti in-house rispetto alle attività della Giunta in materia di turismo e attrattività, occorrerà procedere ad un ripensamento e ad una nuova definizione della mission societaria che focalizzi l'operatività in maniera sinergica rispetto agli indirizzi regionali in materia e superando la prospettiva di un'evoluzione nella direzione di una DMO"*;

VISTO che con nota prot. n. A1.2019.0366204 del 27/11/2019 il socio di maggioranza Regione Lombardia ha manifestato alla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e ad Unioncamere Lombardia la volontà di acquistare la totalità delle azioni di Explora S.C.p.A. al fine di rafforzare il controllo sulla società stessa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 2, comma 14 Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (*"Legge di stabilità 2020-2022"*), il quale ha previsto che *"Nel rispetto dell'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal [decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n.](#)*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in attuazione del [comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27](#) (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.C.p.A. da parte di Regione. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.";

- l'articolo 4, comma 9 Legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 ("Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali"), che ha rideterminato il valore pro quota complessivo delle partecipazioni camerali, ai fini della acquisizione, in euro 591.152,00 in funzione del patrimonio netto iscritto nel bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;

DATO ATTO CHE:

- in data 13 ottobre 2020, la Giunta di Unioncamere ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in Explora S.C.p.A. al socio Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00;
- in data 19 ottobre 2020, la Giunta camerale di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in Explora S.C.p.A. al socio Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00;

PRESO ATTO che, al momento della sottoscrizione del Contratto di cessione delle azioni l'intero capitale sociale della Società è così posseduto:

- Regione Lombardia è titolare di n. 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) azioni, pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- Unioncamere Lombardia è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

DATO ATTO che tale acquisizione avviene in conformità ad una espressa previsione legislativa regionale e che, pertanto, rientra nell'eccezione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che le risorse per l'acquisizione delle quote, oggi pari a complessivi euro 591.152,00, trovano disponibilità sul capitolo di bilancio 7.01.301.11303 "Acquisizione di partecipazioni di Explora" – annualità 2020 – che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione totalitaria delle partecipazioni azionarie da parte di Regione Lombardia, viene meno la pluralità dei soci, che giustificano la forma giuridica della società consortile;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla trasformazione eterogenea di Explora da società consortile per azioni a società per azioni con un unico socio, Regione Lombardia;

VISTO che:

- l'art. 7, commi 1, 2 e 7, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che la trasformazione della società sia adottata con provvedimento del competente organo della regione e redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3748 del 30 ottobre 2020, che nell'Allegato 2 alla Nota di aggiornamento DEFR 2020 - Indirizzi a Enti dipendenti e Società partecipate, declinando la *mission* societaria, quale società *in house* totalmente partecipata da Regione Lombardia, prevede che si renda necessaria una riorganizzazione delle strutture aziendali, così come una revisione delle dotazioni organiche e delle competenze, in modo da renderle pienamente funzionali alla *mission* affidata ed agli incarichi attribuiti dalle Direzioni Generali della Giunta, limitando al minimo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

indispensabile il ricorso a professionalità esterne, fermo restando che eventuali assunzioni non potranno comportare un aumento dei costi di funzionamento della società;

RITENUTO, pertanto, che la trasformazione della società in S.p.A., resasi necessaria per il venir meno della pluralità dei soci, consentirà a Regione Lombardia di ridefinire la mission di Explora S.p.A., al fine di valorizzare ulteriormente il suo ruolo di soggetto unico per la promozione istituzionale del turismo e dell'attrattività a livello regionale e della promozione dell'attività di Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, anche in base a quanto previsto dalla d.g.r. n. 3748/2020, ciò comporterà una gestione più efficiente ed efficace della società stessa, che dovrà conformarsi alle sole indicazioni del socio unico Regione Lombardia raggiungendo così maggiori livelli di *performance*;

VALUTATO di ottenere economie derivanti da una gestione più proficua della società, a seguito, tra l'altro, di una revisione dell'assetto organizzativo della stessa;

RITENUTO, di conseguenza, di procedere alla modifica dello Statuto societario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di aggiornare la *governance* societaria alla nuova forma giuridica;

RITENUTO, nel rispetto dell'art.11, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che Explora S.p.A. sia amministrata da un amministratore unico;

VISTA la d.g.r. n. XI/1783 del 21 giugno 2019, con cui sono stati designati, ai sensi della Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "*Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione*", i tre componenti in rappresentanza di Regione Lombardia all'interno del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., nella fattispecie i Signori Cosimo Summa, Lucia Silvestri e Immacolata Vanacore;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della società Explora S.C.p.A. è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 26 giugno 2019 con la composizione di seguito riportata e prevedendone la scadenza del mandato fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021:

- Giorgio Rapari (Presidente, designato dalla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi);
- Cosimo Summa (Vicepresidente);
- Fabio Lunghi (designato da Unioncamere Lombardia);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Lucia Silvestri;
- Immacolata Vanacore;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità dell'amministrazione societaria e una gestione efficace e funzionale della fase di transizione al nuovo modello organizzativo, di procedere alla designazione del Signor Cosimo Summa, attuale Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione di Explora S.C.p.A., quale Amministratore unico della società Explora S.p.A., stabilendo sin d'ora che la scadenza del mandato coincide con la scadenza originariamente prevista per il Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., vale a dire fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che:

- in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", è stata acquisita agli atti la dichiarazione resa dal Signor Cosimo Summa circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;
- sono state svolte le verifiche di rito presso:
 - il casellario giudiziale;
 - il Registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
 - la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

DATO ATTO inoltre che, in considerazione dell'entrata in carica dell'Amministratore unico di Explora S.p.A. con la relativa nomina da parte dell'Assemblea, cesserà contestualmente il mandato degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A.;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 ("*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007*"), e in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che "*In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione";

RITENUTO, pertanto, di eliminare il riferimento alla società Explora S.C.p.A. dalle società a partecipazione regionale di cui dall'Allegato 2 e di aggiungere nell'Allegato 1, Sezione Società partecipate in modo totalitario, il riferimento ad Explora S.p.A.;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "*Schema di cessione d'azioni*";
2. di dare mandato al Segretario Generale o un suo delegato per la sottoscrizione del suddetto Contratto di Cessione e degli atti conseguenti;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di bilancio 7.01.301.11303 "*Acquisizione di partecipazioni di Explora*" – annualità 2020 – che presenta la necessaria disponibilità;
4. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "*Statuto della società Explora S.p.A.*", dando sin da ora mandato al rappresentante regionale nell'Assemblea straordinaria dei soci di Explora S.p.A. che sarà convocata per la relativa approvazione di votare in senso favorevole alla stessa;
5. di designare il Signor Cosimo Summa, attuale Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione di Explora S.C.p.A., quale Amministratore unico della società Explora S.p.A., stabilendo che la scadenza del relativo mandato coincide con la scadenza originariamente prevista per il Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., vale a dire fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
6. di dare atto che, in considerazione dell'entrata in carica dell'Amministratore unico di Explora S.p.A. con la relativa nomina da parte dell'Assemblea, cesserà contestualmente il mandato degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di aggiornare e modificare, per le motivazioni in premessa richiamate, gli Allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006, come di seguito:
 - eliminare il riferimento alla società Explora S.C.p.A. dalle società a partecipazione regionale di cui dall'Allegato 2;
 - aggiungere nell'Allegato 1, Sezione Società partecipate in modo totalitario, Explora S.p.A.;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ad eccezione degli allegati;
9. di disporre che la versione aggiornata degli Allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006 sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia mediante Comunicato del Segretario Generale e sia comunicata dalla Direzione Centrale Affari istituzionali agli Uffici del Consiglio regionale per l'aggiornamento della "Banca dati delle leggi regionali";
10. di disporre gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

STATUTO

EXPLORA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 In conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, per la configurazione del modello *in house providing*, è costituita, ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile, una Società per azioni, denominata "**EXPLORA S.P.A.**" (di seguito la "**Società**"), quale risultante dalla trasformazione di "Explora S.c.p.A." in "Explora S.p.A.".

Art. 2 - Sede legale

2.1 La Società con socio unico ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio nazionale, come può sopprimerle.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Oggetto Sociale

4.1. La Società opera secondo il modello dell'"*in house providing*"; in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi, così come previsto dalle d.g.r. n. IX/2524 del 24 novembre 2011 e d.g.r. n. X/6546 del 4 maggio 2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

4.2. La Società, pertanto, ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

a. promozione e valorizzazione del territorio lombardo e delle sue destinazioni turistiche, in collegamento e relazione con tutti gli attori operanti sul territorio stesso, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;

b. promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche;

- c. organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;
- d. progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di comunicazione, utili a valorizzare l'immagine e il ruolo di Regione Lombardia, in ambito regionale, nazionale e internazionale, e la specificità e attrattività del territorio lombardo;
- e. svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;
- f. sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- g. attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti;
- h. sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
- i. sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;
- j. prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;
- k. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;
- l. attività di formazione e di servizi relativi al turismo;
- m. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;
- n. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- o. supporto e promozione dell'attività di navigazione turistica quale strumento di valorizzazione del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.

4.3 La Società per l'attuazione delle proprie attività istituzionali può accedere a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con l'istituto dell'*in-house providing* disciplinato dell'ordinamento comunitario e nazionale.

4.4 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse dell'Azienda per obbligazioni sia proprie che di

terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari - che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

4.5 La Società può anche assumere partecipazioni in altre Società o imprese, aventi oggetto analogo o affine o connesso, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

La partecipazione azionaria della Regione Lombardia, perdurando le condizioni di legge, non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale, in considerazione delle finalità pubbliche della Società e delle disposizioni di legge interne, nonché delle Direttive dell'Unione Europea e relative interpretazioni.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, mediante opportuna modifica statutaria, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6 - Conferimenti e Finanziamenti

6.1 Il socio unico potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle norme di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite

ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Art. 7 - Organi societari

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale
- d) il revisore dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 8 - Assemblea della Società

8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge.

8.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile, su richiesta del socio unico, presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale.

8.3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire al socio unico al domicilio risultante dal libro dei soci ed ai componenti degli organi elettivi (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

8.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del codice civile per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea di seconda convocazione.

8.5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e ad essa partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 8.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

8.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

9.2 Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

9.4 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina a maggioranza dei presenti, un Segretario, anche non socio; la nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 10 - Intervento in Assemblea

10.1 Può intervenire all'Assemblea, perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1, il socio Regione Lombardia nell'osservanza dei principi che regolano la legittimazione all'intervento in Assemblea; il socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

10.2. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni di legge.

10.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11 - Deliberazioni assembleari

11.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) delibera in merito alla nomina e revoca dei componenti dell'organo amministrativo designato dal socio unico ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 13 del presente Statuto, determinando il compenso spettante all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina e revoca il Presidente;
- d) delibera in merito alla nomina del Collegio Sindacale, determinandone il compenso;
- e) delibera l'attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni del presente Statuto, salvo quanto previsto al punto 15.6;
- b) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 13 - Organo Amministrativo

13.1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti in base alla normativa tempo per tempo vigente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 o 5 consiglieri nominati dall'Assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

13.2. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nonché revocati, a norma della stessa disposizione, anche nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui al punto 14.1, su designazione dei competenti organi del socio Regione Lombardia, con successiva formalizzazione assembleare da parte della Società, in modo tale che, tra l'altro, vengano rispettati i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

13.3. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., il compenso dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea della Società su indicazione dei competenti organi del socio Regione Lombardia e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. È comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

13.4 L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine del mandato ha effetto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

13.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto della disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi, sulla base di designazione del relativo candidato da parte del socio unico. Peraltro, qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e si procederà d'urgenza secondo quanto previsto dal punto 13.6.

13.6 Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

13.7 La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art. 14 - Requisiti componenti organo amministrativo

14.1 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e/o indipendenza eventualmente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

Art. 15 - Competenze dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

15.1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, se nominato, spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si avvalgono di un Direttore Generale.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente che è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e ne garantisce il funzionamento; in caso di sua assenza o impedimento i compiti del Presidente sono svolti dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

15.4 In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

15.5. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione promuovono l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verificano periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

15.6 L'organo amministrativo può assumere deliberazioni concernenti:

- a. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- c. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- d. il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

e. la nomina, su designazione del socio Regione Lombardia, del Direttore Generale e la sua revoca, sentito il parere del socio Regione Lombardia;

f. l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti.

15.7. Il socio unico Regione Lombardia esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando direttamente l'attività della Società. In ogni caso il Socio Unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o del Collegio Sindacale.

16.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Della convocazione viene data notizia entro gli stessi termini ai componenti del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste altresì di norma il Direttore Generale, se nominato.

16.3. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

16.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. In assenza di convocazione formale è necessaria la presenza della totalità degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio Sindacale.

16.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

16.7. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Art. 17 - Rappresentanza della Società

17.1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. È esclusa la nomina di un vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e - comunque - al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età non sono attribuiti, per i casi di sostituzione del Presidente, di cui sopra, compensi aggiuntivi.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì, al Consigliere ed al Direttore Generale nelle materie a loro delegate e nei limiti delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando i limiti, anche operativi, all'attribuzione di competenze ai consiglieri legati alla amministrazione pubblica da un rapporto di dipendenza.

Art. 18 - Collegio Sindacale

18.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.

18.2. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., il socio Regione Lombardia, a mezzo dei competenti suoi organi, e comunque con successiva formalizzazione dell'Assemblea della Società, designa, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, il Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; tra i sindaci effettivi è designato il Presidente; tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili.

18.3. Alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale si provvede in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

18.4. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui

all'articolo 2399 del codice civile. Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la stessa carica in più di due ulteriori collegi. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., i sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Lombardia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

18.5. In caso di cessazione dei sindaci la sostituzione avviene nel rispetto della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione dovrà al più presto convocare l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

18.6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

18.8. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

19.1. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale, deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

19.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

19.3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

19.4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV **DIRETTORE GENERALE**

Art. 20 - Direttore Generale

20.1 Il Direttore Generale, perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1, è designato dalla Giunta regionale e nominato con successivo atto formale dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina contestualmente la durata in carica, il compenso e i poteri.

20.2 Il Direttore Generale deve caratterizzarsi per elementi distintivi quali: aver maturato un'esperienza significativa di gestione in ruoli dirigenziali apicali in Pubbliche Amministrazioni, Società pubbliche o private che si siano occupate di temi corrispondenti all'oggetto sociale della Società.

20.3 Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico-operativa della Società, e risponde delle risorse affidate. Può altresì assumere la qualifica di datore di lavoro e di Titolare del trattamento dei dati personali. Esercita i poteri che l'organo amministrativo gli affida in sede di nomina, nonché quelli derivanti dai regolamenti societari.

20.4 Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati dall'organo amministrativo. Il Direttore Generale assiste di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, al quale riferisce periodicamente della propria attività e a cui risponde degli obiettivi assegnati.

20.5 Il Direttore Generale risponde dell'attuazione di tutto quanto l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ritenga di affidargli.

Il trattamento economico accessorio del Direttore Generale è regolato da quanto disposto dalla vigente normativa.

20.6 Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente punto 14.1; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza. Le funzioni del Direttore Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è altresì inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - Bilancio ed informativa sociale

21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 22 - Ripartizione degli utili

22.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

22.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'Assemblea ordinaria. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VI
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Scioglimento

23.1. Allo scioglimento ed alla liquidazione della Società si applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VII del Libro V del Codice Civile.

Art. 24 - Disposizioni generali

24.1. E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

24.2. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali e regionali in materia di Società per azioni.

N.

Rep.

N.

Racc.

CESSIONI DI AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a MILANO DP II

L'anno duemilaventi il giorno ... del mese di ...,

il

... 2020

al n.

in Milano, n. ...,

Serie

davanti a me Avv. EDOARDO MARIA MORONI, Notaio in Milano,

€

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi i signori:

- AURICCHIO GIAN DOMENICO nato a Parma il 31 marzo 1957,

domiciliato per la carica in Milano, Via Ercole Oldofredi n.

23, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire non

in proprio bensì in qualità di Presidente ed in legale

rappresentanza dell'associazione:

"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA IN BREVE UNIONCAMERE

LOMBARDIA" (di seguito, per brevità "UNIONCAMERE")

con sede legale in Milano, Via Ercole Oldofredi n. 23, iscritta

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

Milano-Monza Brianza-Lodi al n., codice fiscale e Partita IVA

03254220159, REA n. MI-1502783;

a quanto infra legittimato in forza dei poteri attribuitigli

dal vigente statuto sociale ed autorizzato con delibera di

Giunta in data 13 ottobre 2020;

- VASCO ELENA nata a West Hartford (Stati Uniti) il 31 dicembre

1964, domiciliata per l'incarico in Milano, Via Meravigli n. 9/B, cittadino italiano, la quale dichiara di intervenire non in proprio bensì in qualità di Segretario Generale e Procuratore ed in rappresentanza dell'ente:

"CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" (di seguito, per brevità "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO")

con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 9/B, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi al n., codice fiscale e Partita IVA 09920840965, REA n. MI-2501880;

a quanto infra legittimata in forza dei poteri attribuitile con procura in data 22 maggio 2018, iscritta a Registro Imprese in data 24 maggio 2018 ed autorizzata con delibera di Giunta camerale in data 19 ottobre 2020;

- ... nato a .. il ..., domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire non in proprio bensì in qualità di ... ed in legale rappresentanza dell'ente:

"REGIONE LOMBARDIA"

con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154;

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera della Giunta Regionale ..., e di autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 14, Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 24 ed all'art. 4, comma 9, Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono:

1) che tra "UNIONCAMERE", "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO" e "REGIONE LOMBARDIA" è corrente una società consortile per azioni denominata:

"EXPLORA S.C.P.A."

con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, capitale sociale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi al n., codice fiscale e Partita IVA 08344310969, REA n. MI-2019417;

2) che il capitale della suddetta "EXPLORA S.C.P.A." risulta così suddiviso:

- "UNIONCAMERE" è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO" è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- "REGIONE LOMBARDIA" è titolare di n. 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) azioni, pari al 60% (sessanta per cento) del

capitale sociale;

3) che l'art. 2, comma 14, Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020-2022) ha previsto che: *"Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in attuazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.c.p.a. da parte di Regione. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022."*;

4) che l'art. 4, comma 9, Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) ha incrementato di Euro 391.152,00 (trecentonovantunomilacentocinquantadue virgola zero zero),

portandola a complessivi Euro 591.152,00

(cinquecentonovantunomilacentocinquantadue virgola zero zero),

la previsione di spesa per l'acquisto delle partecipazioni detenute in "EXPLORA S.C.P.A." di "UNIONCAMERE" e "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO" da parte di "REGIONE LOMBARDIA", di cui al precedente punto 3), a seguito della rideterminazione del valore pro quota delle partecipazioni medesime in funzione del patrimonio netto iscritto nel bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;

5) che in data 13 ottobre 2020, la Giunta di "UNIONCAMERE" ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in "EXPLORA S.C.P.A." al socio "REGIONE LOMBARDIA", ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00

(duecentonovantacinquemilacinquecentosettantasei virgola zero zero);

6) che in data 19 ottobre 2020, la Giunta camerale di "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO" ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in "EXPLORA S.C.P.A." al socio "REGIONE LOMBARDIA", ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00

(duecentonovantacinquemilacinquecentosettantasei virgola zero zero).

Tutto ciò premesso,

facente parte integrante e sostanziale del presente atto, i

comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - CONSENSO e OGGETTO

1) "UNIONCAMERE", come sopra rappresentata, cede a "REGIONE LOMBARDIA", che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del proprio intero pacchetto azionario di numero 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale di "EXPLORA S.C.P.A.", portato dal certificato azionario n. 8 (otto).

2) "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO", come sopra rappresentata, cede a "REGIONE LOMBARDIA", che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del proprio intero pacchetto azionario di numero 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale di "EXPLORA S.C.P.A.", portato dal certificato azionario n. 10 (dieci).

La parte cessionaria ritira i titoli azionari dalle parti cedenti, ed è autorizzata a presentare, alla società emittente, la domanda per l'intestazione dei titoli al proprio nome.

L'organo amministrativo è autorizzato a procedere all'annotazione dei presenti trasferimenti nel Libro Soci della società "EXPLORA S.C.P.A.".

ART. 2 - PREZZO

Le cessioni vengono fatte ed accettate:

- per il prezzo di Euro 295.576,00

(duecentonovantacinquemilacinquecentosettantasei virgola zero zero), quanto alla cessione effettuata da "UNIONCAMERE", che riconosce aver ricevuto mediante ...;

- per il prezzo di Euro 295.576,00 (duecentonovantacinquemilacinquecentosettantasei virgola zero zero), quanto alla cessione effettuata da "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO", che riconosce aver ricevuto mediante

Le parti cedenti, ricevendo detti pagamenti, rilasciano alla parte cessionaria relativa quietanza di pieno saldo.

ART. 3 - EFFETTI

Tutti gli effetti giuridici ed economici delle cessioni decorrono, tra le parti, da oggi.

I trasferimenti azionari di cui al presente atto acquisteranno effetto di fronte alla società dal momento in cui sarà stato osservato quanto prescritto dall'art. 2355 c.c..

ART. 4 - GARANZIE

Dichiarano i cedenti:

* che le azioni cedute non sono state prima d'ora oggetto di altre cessioni e, quindi, sono di loro piena ed esclusiva proprietà, libere da pesi, sequestri, pignoramenti ed altri vincoli di sorta;

* che non vi sono altri soci aventi diritto di prelazione ai sensi dell'art. 6 dello vigente statuto;

* che le azioni cedute sono interamente liberate, non essendovi versamenti ancora dovuti;

* che essi cedenti non hanno effettuato versamenti nelle casse sociali a titolo di finanziamento, in conto capitale o ad altro titolo, nè hanno prestato fidejussioni od altre garanzie a favore della società.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

In conseguenza delle cessioni, i cedenti "UNIONCAMERE" e "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO" cessano di far parte della società.

Il capitale sociale della società "EXPLORA S.C.P.A.", ammontante a nominali euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), spetta interamente a "REGIONE LOMBARDIA".

Si autorizza la parte cessionaria a procedere alla comunicazione, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2362, primo e secondo comma, c.c., della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio richiesti dalla medesima norma, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci dei presenti trasferimenti.

ART. 6 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione, dato e documento relativi al presente Contratto. La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento degli impegni assunti nel presente Contratto, ovvero per adempiere ad un obbligo di legge e/o regolamentare,

ovvero ad un ordine dell'autorità giudiziaria, amministrativa o fiscale.

Eventuali trattamenti dei dati avverranno nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Tutte le controversie relative all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 8 - SPESE e CLAUSOLE FISCALI

Spese e tasse del presente atto sono a carico della parte acquirente, richiedendosi:

- la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986;
- l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive norme attuative ed in particolare dell'obbligo di pagamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "tobin tax").

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,
scritto da persona di mia fiducia e da me completato, di cui
ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo
sottoscrivono, alle ore

omessa lettura degli allegati per volontà dei comparenti
stessi.

Consta l'atto di due fogli scritti per sette intere pagine e
parte dell'ottava.